

P
Sentenza N. 2609/16
Spediz. Il 19.5.16
Depositata il 01.8.16
Rg. N. 3274/16
Cron. N. 25616/16
Rep. N. 4336/16
AC REGIS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile N. 3274/16 di RG.

promossa da [REDACTED], (P.IVA [REDACTED]), in
persona del titolare Sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
con sede in Torino, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), proprietaria della vettura
Mercedes classe C targata [REDACTED] assicurata per la r.c. auto con la
DI [REDACTED] rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Palermi (C.F.
PLRMRC80A29L219V) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Torino, Via L. Cibrario N. 36.

Comunicazioni al numero di fax: 011/0432876

PEC: [REDACTED]

- attrice-

CONTRO

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale a [REDACTED], cap. [REDACTED],
[REDACTED]

-convenuta contumace-

E CONTRO

M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a
Torino, il [REDACTED], residente in Torino, via [REDACTED],
[REDACTED]

-convenuto contumace-

E **CONTRO**

DIF. [REDACTED], con sede in [REDACTED]
[REDACTED] P.I. [REDACTED], in persona del legale
rappresentante pro tempore dott. [REDACTED], rappresentata e
difesa per delega in atti dall'Avv.to [REDACTED] (C.F.
[REDACTED] del foro di Torino con studio in Torino [REDACTED]
[REDACTED]; PEC [REDACTED]
-intervenuta volontaria-

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

Conclusioni per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, *adversis relectis*, esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art 320, comma 1, c.p.c.

In via istruttoria: si chiede l'escussione per interrogatorio formale del Sig. M. [REDACTED] sui capitoli di prova indicati della premessa in fatto dal n.1 al n.7 – ivi comprese le lettere da a) a g) – da intendersi preceduti dalla locuzione “*vero che*”; occorrendo: ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c., a Di [REDACTED] all'accertamento tecnico (c.d. perizia) effettuato sul veicolo Mercedes Classe C targato [REDACTED] dal perito [REDACTED]

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni.

Nel merito: accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat DUCATO targato [REDACTED] condotto e di proprietà del Sig. M. [REDACTED], nella causazione del sinistro occorso in data 26.05.2015, condannare l'[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 *ut supra* specificata in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo Fiat DUCATO targato [REDACTED] al pagamento della somma di euro

5380,00, di cui € 5180,00 per danno materiale come da allegata documentazione fiscale e € 200,00 quale fermo tecnico, in favore della cessionaria [REDACTED], ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal cedente Sig.ra [REDACTED] oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, dal giorno del fatto illecito e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, ivi compresa la fase stragiudiziale di cui si chiede la liquidazione con la nota redatta ex art. 75 disp.att. c.p.c., con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco Palermi, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre esposti, rimborso spese generali 15% IVA e C.P.A. come per legge, e successivamente occorrente, ivi compresa imposta di registro.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio le convenute I [REDACTED] e M [REDACTED] [REDACTED] nelle loro qualità di Compagnia di Assicurazione e proprietario- conducente del veicolo Fiat Ducato Tg. [REDACTED] per sentirle condannare, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra [REDACTED] a causa del sinistro stradale occorso in via Lanzo, a Torino, il 26.05.2015 . Riferiva l'attrice che a seguito del sinistro de quo la propria autovettura aveva subito danni quantificati in € 5.380,00. Rimasta priva di esito la richiesta di risarcimento danni inviata ad entrambe le Compagnie di assicurazioni, decorso inutilmente il termine di legge, l'attrice si vedeva costretta ad instaurare il giudizio de quo. All'udienza di prima comparizione, depositando atto di intervento volontario si costituiva in giudizio D [REDACTED], in sostituzione della I [REDACTED], dichiarando di agire in qualità di mandataria di quest'ultima e, nel corso della medesima udienza, parte attrice dichiarava di non

accettare il contraddittorio con l'intervenuta e chiedeva al GdP dichiararsi l'inammissibilità di detto intervento e dichiararsi la contumacia delle convenute non costituite. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01.02.2016 il Giudice di Pace, ritenendo rilevante la decisione sulle questione pregiudiziale di ammissibilità o meno dell'intervento in causa della Di [REDACTED] invitava le parti a precisare le conclusioni in punto e fissava udienza al 19.05.2016. Precisate le dette, previo deposito e scambio di note scritte, il Giudice adito tratteneva la causa a decisione sull'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla Di [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dato atto della proponibilità dell'azione per l'osservanza dei presupposti in rito, si rileva che parte attrice ha rivolto richiesta risarcitoria, nella fase stragiudiziale, alla propria Compagnia di assicurazione, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 149 del c.d.A. Tale obbligo vigente nella fase stragiudiziale, costituisce una semplice facoltà del danneggiato in quella giudiziale, ove il quale è libero di scegliere contro chi rivolgere l'azione. Detto principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale che, pronunciandosi definitivamente in punto, ha stabilito che l'azione instaurata contro la propria Compagnia di Assicurazione, la C.d. "azione diretta" e l'azione ex art. 2043, rivolta contro il responsabile civile e la di lui Compagnia di Assicurazioni, sono tra loro, alternative. Tale principio, applicato da Questo Ufficio e condiviso da altri Giudici di Pace, vuole che il nuovo sistema di risarcimento diretto del danneggiato, introdotto dal Codice delle Assicurazioni non preveda di escludere le azioni già previste a tutela del danneggiato. Allo stato, infatti, permane il capo a quest'ultimo la facoltà di scegliere

liberamente contro chi procedere, ancora potendo rivolgere la propria azione contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile ed il responsabile stesso, cosicché l'azione ex art.149 CdA, deve ritenersi alternativa e non anche esclusiva. Inoltre non si deve sottovalutare il fatto che l'intervento della Compagnia del danneggiato pone quest'ultimo in contrasto con la propria assicurazione, sortendo l'effetto diametralmente opposto allo spirito di semplificazione che aveva ispirato la riforma del Codice delle Assicurazioni. Si rammenti che l'intervento spiegato dalla Di [REDACTED], nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile e della di lui Compagnia, non si giustifica neppure con il richiamo alla Convenzione Card, atto che, essendo stipulato tra le Compagnie aderenti, per certo non può esplicare i propri effetti coinvolgendo nelle pattuizioni, di cui è parte, il privato cittadino, rimasto estraneo ad ogni accordo fino al momento in cui è diventato "contraente-danneggiato", tanto più che l'adesione alla Convenzione Card, neppure risulta essere vincolante per le Compagnie stesse. Né tale opzione viola le disposizioni contenute nella già richiamata Convenzione Card, essendo, la detta, allineata con lo spirito della norma che si proponeva lo scopo di favorire la parte più debole del rapporto assicurativo e non certo di ostacolarla. Peraltro gli accordi intervenuti tra assicuratori, essendo atti di natura privatistica, non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria e la Convenzione Card, seppur definita dalla Compagnia "*mandato irrevocabile di rappresentanza*", non concretizza idonea procura alle liti. Infatti, secondo costante, uniforme e consolidata giurisprudenza di questo Ufficio l'intervento e/ o la costituzione in causa della Compagnia, in regime di indennizzo diretto, qualora,

invece, sia stata convenuta in giudizio la Compagnia del responsabile civile (come nel caso di specie) non è ammissibile, per difetto di rappresentanza processuale ex art. 75 e 77 e 81 c.p.c. e per difetto di interesse in causa ex art. 100 e 105 c.p.c. , ed in ogni caso , per difetto di legittimazione passiva. In ultimo, non si può non considerare che parte attrice ha affermato di non accettare il contraddittorio con l'intervenuta e non vi è una norma che lo obblighi a porsi in conflitto con la propria Compagnia che, peraltro, non dovrebbe avere alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato , risultando priva dell' interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

Ne consegue che nel giudizio promosso da [redacted] nei confronti del responsabile civile del sinistro sig. M. [redacted] e di I. [redacted], impresa di assicurazioni del medesimo, l'intervento volontario spiegato dalla D. [redacted] Compagnia di Assicurazione di quest'ultimo, deve dichiararsi inammissibile per le ragioni sopra esposte, non potendosi costringere il danneggiato a spiegare le proprie difese contro un soggetto che, consapevolmente, ha scelto di non evocare in giudizio. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,
definitivamente pronunciando sulla ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla Di [redacted] nel giudizio promosso da [redacted] contro I. [redacted] e M. [redacted]
-accerta e dichiara l' inammissibilità dell'intervento volontario svolto da Di [redacted], in persona del legale

rappresentante p.t.

-Condanna Dir. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € [REDACTED] oltre 15% , Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .

Così deciso.

Torino, 26

26.07.2016

IL Cancelliere
Dr. ssa Daniela LUNGHI

Il Giudice di Pace
dott. Giovanna Carpentieri

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino 26/8/16

IL Cancelliere
Dr. ssa Daniela LUNGHI